

CIRCOLARE N. 19  
13 NOVEMBRE 2006

---

## Elenchi clienti e fornitori: nuovi obblighi

---

© Copyright 2006 Acerbi & Associati®

Come indicato nella nostra circolare n. 12/2006 al punto 2, l'art. 37 commi 8 e 9 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2008, n. 248, con l'intento di contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva, ha introdotto l'obbligo di trasferire per via telematica l'elenco dei clienti verso i quali sono state emesse fatture e l'elenco dei fornitori da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'I.V.A.. Il nuovo adempimento ha cadenza annuale e deve essere assolto **entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati I.V.A. e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno** con riferimento alle operazioni relative all'anno di imposta precedente. La prima scadenza sarà quindi il **29 aprile 2007** per gli elenchi relativi alle operazioni del 2006. Il termine potrà essere differito per determinate categorie di contribuenti ovvero per prevenire o fronteggiare problematiche di natura tecnica.

E' previsto un avvio in due tappe: per il **2006** i contribuenti sono obbligati a mettere nell'elenco clienti **i soli titolari di partita Iva**, mentre dal 2007 gli elenchi dovranno comprendere tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita Iva, sia nei confronti dei consumatori finali. Sono escluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute. Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisti dei beni e dei servizi esclusi dal campo di applicazione dell'I.V.A..

I dati da riportare negli elenchi per ciascun soggetto riguardano il codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto di eventuali note di accredito emesse/ricevute, con evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili ed esenti. **Riguardo al 2006**, con **comunicato stampa del 10 novembre** scorso (reso disponibile il 13 nel sito dell'Agenzia delle Entrate), l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che nell'elenco clienti **non** sarà richiesta l'indicazione del codice fiscale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emesso, sono da individuare gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi, nonché le modalità di presentazione in via telematica elenchi stessi.

Conseguentemente, si consiglia per il momento di non procedere alla circolarizzazione di richieste di dati ai propri clienti/fornitori ai fini della trasmissione degli elenchi, in quanto solo ad avvenuta emanazione del predetto provvedimento direttoriale si saprà cosa eventualmente chiedere. Tuttavia, si ritiene che, invece, con estrema urgenza sia opportuno segnalare alla propria software house la problematica, monitorando, alla luce del predetto emanando provvedimento, che il proprio sistema informatico sia in grado di produrre gli elenchi in questione secondo le disposizioni in oggetto, preferibilmente consentendo già di generare il file da spedire in via telematica ovvero comunque un file successivamente convertibile in forma telematicamente inviabile.

Nella speranza, ovviamente, che a livello legislativo qualcuno si accorga dell'inutilità di questo nuovo (o meglio "resuscitato") onere provvedendo alla sua preventiva abrogazione!

Infine, si evidenzia che ai fini sanzionatori l'omessa presentazione degli elenchi ovvero l'invio degli stessi con dati inesatti, falsi o incompleti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa fissa da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065 per elenco omesso o inesatto, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, con applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso.